

**FONDO DI PREVIDENZA MARIO NEGRI  
FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE A CAPITALIZZAZIONE PER I DIRIGENTI  
DI AZIENDE DEL TERZIARIO, DI SPEDIZIONE E TRASPORTO**

## **DOCUMENTO SULL'EROGAZIONE DELLE RENDITE**

### **Erogazione diretta**

Il Fondo Mario Negri sin dal 1966 procede alla erogazione diretta delle rendite.

### **Tipologie**

Le tipologie di rendita sono le seguenti:

- ✓ pensione di vecchiaia;
- ✓ pensione di invalidità;
- ✓ pensione indiretta e reversibilità a favore dei superstiti.

### **Decorrenza**

Le pensioni dirette hanno decorrenza dal mese successivo alla presentazione della domanda, purché maturati a tale data tutti i requisiti richiesti.

La pensione di vecchiaia non può avere in alcun caso decorrenza anteriore a quella riconosciuta da parte dell'assicurazione generale obbligatoria.

La pensione ai superstiti ha decorrenza dal primo giorno del mese successivo al decesso, se presentata domanda entro due anni. Trascorso tale termine, la pensione è liquidata con decorrenza dal mese successivo a quello di presentazione della domanda.

### **Periodicità**

Le rendite sono corrisposte in tredici mensilità: la tredicesima mensilità è corrisposta nel mese di dicembre.

### **Basi tecniche adottate**

Basi di calcolo di natura demografica, desunte dall'esperienza diretta e da statistiche attuariali appositamente adattate alla collettività degli iscritti al Fondo.

### **Coefficienti di trasformazione per tipologia di rendita**

Risultano dalle tabelle A e B allegate al presente documento.

Nella tabella C allegata sono indicate le aliquote di pensione spettanti in relazione al numero dei superstiti.

Per il pensionamento di vecchiaia, la trasformazione in rendita è consentita sempreché l'importo mensile da erogare non risulti inferiore al 50% dell'assegno sociale di cui all'art. 3, co. 6 e 7, della Legge 335/95 e successive modificazioni e integrazioni.

#### **Denominazione della gestione degli investimenti**

L'investimento delle riserve è effettuato nelle attività previste per la gestione generale del patrimonio del Fondo, e quindi in immobili, gestioni mobiliari, mutui ipotecari.

#### **Modalità di rivalutazione della rendita**

Acquisite le risultanze della annuale verifica della congruità del conto pensioni, il Consiglio di Amministrazione del Fondo può deliberare una maggiorazione, con decorrenza dal 1° gennaio dell'esercizio successivo a quello chiuso, delle pensioni in pagamento da almeno 12 mesi.

#### **Rischio di sopravvivenza**

Il rischio di sopravvivenza, in relazione alla speranza di vita oltre la media, è assunto direttamente dal Fondo.

TABELLA A

COEFFICIENTI ATTUARIALI PER LA DETERMINAZIONE

DELL'IMPORTO ANNUO DELLA PENSIONE DI VECCHIAIA O DI ANZIANITA'

<b>Età</b>	<b>M</b>	<b>F</b>
50		0,035150
51		0,035860
52		0,036600
53		0,037380
54		0,038210
55	0,040790	0,039080
56	0,041800	0,040000
57	0,042870	0,040980
58	0,044010	0,042020
59	0,045230	0,043120
60	0,046520	0,044290
61	0,047890	0,045540
62	0,049350	0,046880
63	0,050900	0,048310
64	0,052570	0,049850
65	0,054380	0,051510
66	0,056320	0,053290
67	0,058430	0,055210
68	0,060720	0,057300
69	0,063200	0,059570
70	0,065890	0,062040
71	0,068810	0,064730
72	0,071970	0,067670
73	0,075420	0,070870
74	0,079170	0,074370
75	0,083280	0,078220
76	0,087790	0,082460
77	0,092740	0,087120
78	0,098150	0,092260
79	0,104060	0,097940
80	0,110510	0,104220
81	0,117740	0,111190
82	0,125680	0,118840
83	0,134370	0,127240
84	0,144150	0,136640
85	0,155430	0,147430
86	0,168430	0,159700
87	0,182840	0,173310
88	0,197290	0,187150
89	0,211390	0,200910
90	0,225830	0,214900

TABELLA B

COEFFICIENTI ATTUARIALI PER LA DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO ANNUO  
DELLA PENSIONE DI INVALIDITÀ

Età	M	F	Età	M	F
18	0,025830	0,025130	55	0,049770	0,047720
19	0,026080	0,025380	56	0,051290	0,049140
20	0,026350	0,025640	57	0,052900	0,050660
21	0,026620	0,025910	58	0,054630	0,052290
22	0,026900	0,026190	59	0,056480	0,054020
23	0,027190	0,026490	60	0,058460	0,055880
24	0,027500	0,026790	61	0,060560	0,057870
25	0,027820	0,027110	62	0,062800	0,060020
26	0,028150	0,027440	63	0,065180	0,062350
27	0,028500	0,027780	64	0,067750	0,064870
28	0,028860	0,028130	65	0,070550	0,067610
29	0,029240	0,028500	66	0,073600	0,070590
30	0,029640	0,028890	67	0,076950	0,073840
31	0,030060	0,029290	68	0,080610	0,077400
32	0,030500	0,029710	69	0,084600	0,081300
33	0,030970	0,030150	70	0,088910	0,085590
34	0,031450	0,030610	71	0,093590	0,090310
35	0,031950	0,031090	72	0,098690	0,095520
36	0,032480	0,031580	73	0,104260	0,101260
37	0,033040	0,032110	74	0,110350	0,107610
38	0,033620	0,032650	75	0,117060	0,114670
39	0,034230	0,033220	76	0,124590	0,122590
40	0,034860	0,033820	77	0,132880	0,131410
41	0,035530	0,034450	78	0,142010	0,141270
42	0,036240	0,035110	79	0,151960	0,152160
43	0,036980	0,035800	80	0,162760	0,164530
44	0,037760	0,036520	81	0,175360	0,178550
45	0,038580	0,037290	82	0,189230	0,194010
46	0,039450	0,038090	83	0,204370	0,211050
47	0,040360	0,038940	84	0,221700	0,230660
48	0,041320	0,039830	85	0,242650	0,254510
49	0,042330	0,040770	86	0,268980	0,283470
50	0,043400	0,041770	87	0,299860	0,317450
51	0,044540	0,042820	88	0,330880	0,351690
52	0,045740	0,043940	89	0,359820	0,384400
53	0,047010	0,045120	90	0,387880	0,416790
54	0,048350	0,046380			

## TABELLA C

### MISURA DELLA PENSIONE AI SUPERSTITI

1. L'importo iniziale della pensione indiretta è determinato applicando le seguenti aliquote alla pensione che, al momento del decesso, sarebbe spettata all'iscritto in caso di cessazione per invalidità permanente:
  - a) per il coniuge superstite e gli orfani:
    - 60 per cento per un superstite;
    - 80 per cento per due superstiti;
    - 100 per cento per tre o più superstiti;
  - b) per i genitori a carico:
    - 40 per cento per ciascuno di essi.
2. Le stesse aliquote si applicano, in caso di reversibilità, alla pensione diretta goduta dal dante causa al momento del decesso.
3. Il coniuge che concorra con altri aventi diritto alle prestazioni pensionistiche di cui al Regolamento del Fondo ha, in ogni caso, diritto alla attribuzione di una quota parte della pensione pari al doppio di quella spettante a ciascuno degli altri superstiti. In mancanza del coniuge la pensione è ripartita in parti uguali tra gli aventi diritto.
4. Qualora venga a cessare il diritto a pensione di uno o più superstiti, si procede alla revisione della pensione in base alle aliquote di cui ai commi 1 e 3.